

Numero
1262

fr

0

Bellinzona
11 marzo 2020

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

richiamate le risoluzioni governative n. 1033 del 26 febbraio 2020, n. 1048 del 28 febbraio 2020 e n.1257 del 6 marzo 2020;

visto l'articolo 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) che consente l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;

valutato come il Consiglio federale abbia dichiarato quella attuale come una "situazione particolare" ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b della LEp;

richiamata l'Ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (FF 2020 573);

richiamate la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC), la Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (LProtPop) e il Regolamento sulla protezione della popolazione del 3 giugno 2008 (RProtPop);

preso atto che il numero di contagi nel Cantone è in rapido aumento e che gli epidemiologi ritengono verosimile un'ulteriore accelerazione dei contagi;

rilevata la necessità di rendere maggiormente flessibile l'attività dello Stato, attraverso l'adozione di provvedimenti in maniera rapida e immediata al fine di garantire la protezione della popolazione;

constatato che l'Italia, in data 8 marzo 2020, ha adottato un decreto legge valido almeno sino al 3 aprile 2020 che definisce per la Lombardia e altre 14 province importanti misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e che in data 9 marzo il decreto è stato esteso a tutto il territorio della penisola;

attestata l'eccezionalità della situazione;

richiamata l'indicazione della Confederazione secondo cui il Covid-19 è trasmesso principalmente in caso di contatto ravvicinato e prolungato, ossia a meno di 2 metri per più di 15 minuti;

richiamati gli articoli 31 e 40 della LEp, gli articoli 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan), gli art. 20, 22 cpv. 1 lett. a, 16 cpv. 1 lett. d, art. 17 cpv. 1, 4, 5 e 6 cpv. 2 LProtpop nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale;

risolve:

1. È decretato lo stato di necessità sull'intero territorio cantonale sino al 29 marzo 2020. Lo SMCC è autorizzato a convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell'intervento (art. 22 cpv. 1 lett. a LProtPop).
2. Le organizzazioni di protezione civile limitano la chiamata in servizio, ai sensi dell'art 20 LPCi, al personale non impiegato presso strutture sanitarie e/o sociosanitarie.
3. Alla popolazione è fortemente raccomandato il rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale nei rapporti interpersonali, in particolare nei confronti delle persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili.
4. Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è fortemente sconsigliato di:
 - accudire minorenni;
 - partecipare a manifestazioni pubbliche o private;
 - utilizzare il trasporto pubblico, eccezion fatta per necessità mediche, professionali o per l'acquisto di generi di prima necessità;
 - frequentare gli esercizi pubblici.
5. I luoghi di intrattenimento (segnatamente: cinema, teatri, musei, centri giovanili, centri sportivi, centri fitness, piscine, centri wellness, impianti di risalita, discoteche, piano bar, locali notturni, locali erotici) devono rimanere chiusi. Lo SMCC può applicare il presente ordine di chiusura ad altri luoghi. In questo caso informa immediatamente il Consiglio di Stato.
6. Sono vietati le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute (segnatamente la disinfezione delle mani) e di distanza sociale.
7. Gli esercizi alberghieri e della ristorazione, ad esclusione di quelli indicati al punto 5., che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone possono continuare a esercitare a patto di:
 - non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
 - garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi.
8. Tutte le altre attività commerciali aperte al pubblico devono garantire il rispetto della distanza sociale e mettere in atto misure igieniche accresciute.
9. Le aziende di trasporto pubblico devono garantire il servizio ordinario con misure igieniche accresciute.

1262

10. Le manifestazioni pubbliche e private così come assembramenti con più di 50 persone (organizzatori compresi) sono vietati.
11. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale e/o le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
12. Le misure indicate nei punti da 4. a 10. entrano in vigore a partire da giovedì 12 marzo 2020 fino a domenica 29 marzo 2020.
13. Le misure adottate sono pubblicate in forma elettronica sul sito del Cantone.
14. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 legge sanitaria).
15. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
 - Municipi dei Comuni del Cantone (tramite di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri